

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficino di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera. È necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, prendendo in considerazione le produzioni locali.
- (2) L'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale,

induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti dei settori delle uova e del pollame agli importi indicati nell'allegato.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 99.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 13.